

no F piece
209

*Donde in la casa di
maggio dell' autore.*

ENRICO FERRI.

STUDI

SULLA

CRIMINALITÀ IN FRANCIA

DAL 1826 AL 1878.

*Estratto dagli ANNALI DI STATISTICA
Serie 2^a, Vol. 21.*

ROMA

TIPOGRAFIA EREDI BOTTA

1881

Disc
no 1
204

ENRICO FERRI.

STUDI

SULLA



CRIMINALITÀ IN FRANCIA

DAL 1826 AL 1878.

~~~~~  
*Estratto dagli ANNALI DI STATISTICA*  
*Serie 2ª, Vol. 21.*  
~~~~~

ROMA
TIPOGRAFIA EREDI BOTTA
—
1881



STUDI SULLA CRIMINALITÀ IN FRANCIA

DAL 1826 AL 1878

SECONDO I DATI CONTENUTI NEI « COMPTES GÉNÉRAUX DE L'ADMINISTRATION
DE LA JUSTICE CRIMINELLE. »

Dopo i lavori famosi del Quetelet e del Guerry, non si potrebbe dire che gli studi di statistica criminale abbiano fatto grandi progressi, comunque si ricordino alcuni saggi isolati o sparsi nei trattati di statistica generale e parecchie opere magistrali sulle statistiche giudiziarie e sulla statistica morale (1). In tutti gli studi poi, fatti sinora sulla criminalità, non solo venne tralasciato, in massima parte, l'esame della delinquenza totale, crimini e delitti, perchè i reati minori, sobbene molto più frequenti, si credettero meno interessanti dei reati più gravi; ma anche per questi si lasciò in disparte un genere di ricerche, che mi sembra meritare la più grande attenzione.

Il reato, come ogni altra azione umana, è l'effetto di molteplici cause, che, sebbene intrecciate sempre in una rete indissolubile, si

(1) DE CANDOLLE, *Sur la statistique des délits*. Bibl. Univ. de Genève, 1830 — DE CHÂTEAUNEUF, *Sur les résultats des comptes de l'adm. de la justice crim. en France*, Séances de l'Acad. des sciences mor. et politiques, 1842 — FAYET, *Statist. intellect. des conscrits et des accusés*, Séances etc., 1843 — IDEM, *Statistique des accusés*, ibidem. 1846 e Journ. des Économistes, 1847 — IDEM, *Essai sur les progrès de la criminalité en France*, Journ. etc., 1846 — IDEM, *Essai sur la statist. intellect. et morale de la France*, Séances etc. 1847 — MAURY, *Du mouvement moral de la société*, Revue des deux mondes, 1860 — CORNE, *Essai sur la criminalité*, Journ. des Econ., janv. 1868 — BERTRAND, *Essai sur la moralité comparative des diverses classes de la population*, 1835-54. (*Journal de la Société de statistique de Paris*, 1871-72) — GUERRY, *Essai sur la statist. morale de la France*, Paris, 1833 — IDEM, *Statist. morale de l'Angleterre comparée avec la stat. morale de la France*, Paris 1860, Atlas etc., Paris, 1864 — QUETELET, *Physique sociale*, Bruxelles, 1835,

possono tuttavia distinguere per ragione di studio. Vi sono cioè i *fattori antropologici* o individuali del reato, i *fattori fisici* o naturali ed i *fattori sociali*. Sono fattori antropologici: l'età, il sesso, lo stato civile, la professione, il domicilio, la classe sociale, il grado di istruzione e di educazione, la costituzione organica e psichica dei delinquenti. Sono fattori fisici: la razza, il clima, la fertilità e disposizione del suolo, la vicenda diurna e notturna, le stagioni, le meteore, la temperatura annuale. Sono fattori sociali: l'aumento o la diminuzione della popolazione, la diversa emigrazione; l'opinione pubblica, i costumi e la religione; la costituzione della famiglia; l'assetto politico, finanziario, commerciale; la produzione agricola ed industriale; l'ordinamento amministrativo, per ciò che riguarda la pubblica sicurezza, la pubblica istruzione ed educazione, la pubblica beneficenza; e l'ordinamento legislativo in genere, civile e penale.

Della prima serie di fattori del reato si occupa più specialmente l'antropologia criminale; le altre due invece, spettano alla sociologia criminale. Con questo però, che mentre i fattori antropologici, che rappresentano nel fenomeno criminoso l'elemento personale, si possono facilmente isolare e fissare nelle espressioni statistiche; i fattori fisici e sociali invece, che rappresentano l'ambiente naturale e sociale, non sempre si possono discernere uno ad uno, nel loro concorso alla vita criminosa di un popolo.

Ora, tutte le ricerche, eseguite finora sulla criminalità, ebbero per oggetto quasi esclusivo i fattori antropologici del reato, e tutt'al più alcuni fattori fisici, specialmente il clima e le stagioni; i fattori sociali invece, che non fossero la popolazione e la produzione agricola, vennero in massima parte trascurati. Sarà quindi utile uno studio più sistematico sui fattori *sociali* del reato e sopra tutta la delinquenza, tanto dei crimini che dei delitti, perchè molti di questi sono di natura identica a quelli (ferite, furti, falsi, bancherotte, ribellioni, ecc.),

II^e édit., 1869 — IDEM, *Du système social et des lois qui le régissent*, Paris, 1848 — IDEM, *Anthropométrie*, Bruxelles 1870 e Bibl. dell'Economista, vol. II, serie III^a — LEOUYT, *La France et l'étranger*, Paris, 1864 — BLOCK, *Statist. de la France*, II^e édit., Paris, 1875 — IDEM, *L'Europe politique et sociale*, Paris, 1869 — CURCIO, *Sulle statistiche giudiziarie del 1869*, Firenze 1870 — MESSADAGLIA, *Le statistiche criminali dell'Impero Austriaco ecc.*, Venzia, 1867 — IDEM, *La statistica della criminalità*, Roma, 1879 — BELTRANI-SCALIA, *La riforma penitenziaria in Italia*, Roma, 1879 — LOMBROSO, *L'uomo delinquente ecc.*, II^a ediz., Torino, 1878 — WAGNER, *Die Gesetzmässigkeit in den scheinbar willkürlichen menschlichen Handlungen*, Hamburg, 1864 — OETTINGEN, *Die Moralstatistik etc.*, II Anfl. Erlangen, 1874 — DRONISCH, *Die moralische Statistik und die menschliche Willensfreiheit*, Leipzig, 1867 — MAYR, *Die Gesetzmässigkeit im Gesellschaftsleben*, München, 1877, e trad. Salvoù, Torino, 1879.

e separati soltanto per ragione di competenza; sia per rendere più completo l'esame del fenomeno criminoso, sia perchè codesti fattori hanno rapporti più diretti ed intimi colla sociologia e colla legislazione pratica. Infatti, il legislatore, che voglia provvedere a questa parte della patologia sociale, quando anche abbia conoscenza dei diversi fattori antropologici e fisici del reato, trova sempre ai tentativi di riforma un ostacolo quasi insormontabile nelle leggi della natura esterna e dell'organismo umano; talchè la sua azione, pur potendo indirizzare queste cause al meno male, non potrà giungere mai a caucellarne la forza deleteria. Quando invece il legislatore abbia un'adeguata conoscenza dei fattori sociali del reato e della loro diversa potenza, gli sarà facile non solo di correggere talune idee esagerate o false sull'importanza di certi rimedi contro il delitto, ma di sopprimerne anche le cause stesse del disordine, promovendo un diverso assetto sociale ed attuando così una difesa veramente efficace contro l'attività criminosa dell'uomo.

Con questo intendimento, e persuaso che anche il diritto penale, come ogni altra scienza sociale, deve cominciare dalla osservazione dei fatti, io intrapresi lo studio delle mirabili statistiche giudiziario francesi, che sia per la lunghezza ed omogeneità della serie, sia per la relativa stabilità della legislazione penale in quel paese, sia per l'accuratezza delle indagini, mi offrivano un complesso di dati preziosi. Tralasciata ogni ricerca sui fattori antropologici e su gran parte dei fattori fisici del reato, che mi avrebbe condotto ad una semplice ripetizione di conclusioni già note; io restrinsi la mia attenzione sull'andamento periodico di ogni singolo reato, crimine o delitto, anno per anno per più di mezzo secolo: allo scopo di notare, per quanto possibile, la manifestazione dei più salienti fattori sociali nella criminalità di un popolo. È appunto di queste ricerche, che io presento qui un saggio coll'aiuto delle rappresentazioni grafiche relative alla criminalità totale (tav. I^a), riserbandomi di pubblicare in seguito quelle relative ai crimini ed ai delitti; mosso dall'idea che, ad ogni modo, ne resterà almeno il vantaggio della raccolta di una grande massa di fatti, per chi voglia in seguito approfittarne, meglio che io non abbia saputo.

Prima di esaminare da vicino l'andamento della criminalità, si presentano due quesiti pregiudiziali: I. Sull'attendibilità di questi dati statistici come rappresentazione fedele della realtà; II. Sulla comparabilità delle epoche diverse, avuto riguardo alle variazioni legislative.

Quanto alla prima questione, io credo che si debba distinguere la criminalità *reale*, la criminalità *apparente*, la criminalità *legale*.

Della prima, costituita dal numero dei reati effettivamente com-

messi, non si può avere alcuna cifra diretta, per il grande numero di infrazioni, che non sono scoperte o per una difettosa organizzazione di polizia o per la loro facile occultabilità, come, ad esempio, attentati al pudore, adulterii, ingiurie, procurati aborti, frodi, ecc.

La criminalità apparente risulta dalle cifre dei reati giudicati e di quelli denunciati, ma non portati a giudizio, perchè seguiti da dichiarazione di non farsi luogo a procedere o messi, senz'altro, tra gli affari senza seguito dal Pubblico Ministero.

La criminalità legale si ha nella cifra dei reati giudicati, in contraddittorio e in contumacia dalle Corti d'assise, e dai Tribunali correzionali: ed è quella, che, per abbondanza e precisione di dati reali e personali, unicamente si presta all'analisi scientifica.

Ora, di queste criminalità, si può dire che i più stretti legami passano tra la criminalità effettiva o reale e quella apparente; giacchè la continuità delle indagini, la stabilità degli ordini sociali e la permanenza delle leggi psicologiche e sociologiche danno diritto di affermare che, sebbene non si sappia quale e quanta differenza precisa corra tra criminalità reale e criminalità apparente, tuttavia si può ritenere che ad un ribasso o ad un aumento dei reati commessi corrisponderà un ribasso od aumento proporzionale nei reati scoperti. Possono però essere cause perturbatrici di questo rapporto fra l'uno e l'altro contingente di criminalità, il diverso numero degli agenti di polizia giudiziaria e la diversa facilità nei cittadini a porgere querela, nelle epoche diverse, specialmente per certi reati, come adulterio, ingiurie, lievi ferite, furti minimi, frodi, danni a proprietà immobili, ecc. Senonchè, questa seconda causa può avere ben poca influenza, se si consideri che, ad esempio, nel 1877-78, le parti lese hanno preso l'iniziativa dei processi in una proporzione così esigua (4 %), che anche negli altri anni non può aver dato che minime variazioni. Maggiore può essere l'influenza del diverso numero di agenti di polizia, ma anch'essa però sempre limitata, come più innanzi dimostreremo in modo statistico (a pag. 22). La criminalità apparente si può dunque, con molta e costante approssimazione, ritenere come indice della criminalità reale.

Al quale proposito mi prome notare, una volta per sempre, che a tutte le conclusioni dedotte da codesti studi statistici, io credo di dover sempre attribuire un valore non già di espressione *precisa*, ma soltanto di rappresentazione *approssimativa*, di indizio prossimo della realtà, per non escludere da esse la parte che spetta sia agli errori personali, sia alle parziali discordanze tra i fatti reali e la loro manifestazione statistica.

Per i rapporti poi tra criminalità apparente e criminalità legale, occorre una distinzione. Gli affari denunciati possono non essere giu-

dicati per varie cagioni: I. Perchè si riconobbero non costituire reato od avere così minima importanza per l'ordine sociale, da potersi trascurare; II. Perchè non fu possibile provare la reità del fatto o perchè gli autori se ne ritennero non imputabili; III. Infine, perchè gli autori rimasero ignoti o non erano sufficienti le prove raccolte contro gli autori sospettati (1).

È chiaro allora, che nella criminalità apparente di un paese non si può aggiungere ai reati giudicati che questa terza categoria di affari denunciati, come quelli che soli si possono considerare come altrettanti reati. La criminalità apparente si otterrebbe adunque, per la Francia, colla somma delle cifre rappresentate dalla curva I e VII della tav. I^a; per cui, mentre la curva I rappresenta la sola criminalità legale, la curva VII, di per sè, rappresenta la differenza che passa, anno per anno, tra criminalità legale e criminalità apparente.

Or bene nella tav. I^a, la curva I, che dà il totale generale dei reati giudicati (crimini e delitti) e la curva VII, che segna i crimini e delitti denunciati ma non giudicati perchè ignoti gli autori od insufficienti le prove, presentano una evidente concordanza nei loro rialzi e ribassi. Infatti in 48 anni, dal 1831 al 1878, il loro andamento è inverso soltanto in 9 anni (1834-36-44-51-52-60-64-65-77); mentre per gli altri 39 anni è perfettamente concorde sia negli aumenti che nelle diminuzioni: nè deve mettere dubbio lo scostarsi successivo delle due curve I e VII, perchè ciò proviene naturalmente dalla diversità delle cifre totali riportate sopra un'identica scala, nella quale la divergenza va aumentando coll'aumentare delle cifre stesse.

Per rendere più manifesta la concordanza nell'andamento generale delle due curve, basta prendere i due anni estremi; dai quali, fatte le debite proporzioni percentuali, avremo la seguente comparazione dei relativi aumenti:

C U R V E	1831	1878
VII — Reati denunciati. . .	100	286
I — Reati giudicati. . . .	100	205

(1) Debbo alla cortese benevolenza del signor YVENNIS, direttore della statistica nel Ministoroi di giustizia in Francia, queste indicazioni e le cifre relative, che io non aveva raccolte nel mio soggiorno a Parigi; e mi è cara l'occasione di esprimerne la mia sincera riconoscenza a quel valente cultore della statistica criminale.

con una differenza adunque assai limitata. E se, invece dei due anni estremi, che possono dare risultati accidentali ed isolati, noi osserviamo il primo e l'ultimo periodo quinquennale, troveremo:

C U R V E	1831-35	1874-78
VII — Reati denunciati . . .	100	291
I — Reati giudicati . . .	100	285

Per cui, mentre nei due anni estremi, i reati giudicati aumentano più che quelli denunciati (295 a 286), nei due quinquenni estremi, invece, aumentano meno (285 a 291). Questa differenza si spiega, osservando nella tav. I^a, come la curva dei reati denunciati, che parte nel 1831-32 in accordo con quella dei reati giudicati, subito dopo però, nel 1832-35, segna un ribasso notevole che non ha riscontro nella curva I, spostando così i due quinquenni del confronto.

Senonchè queste parziali e temporaneo differenze nell'andamento delle due curve di reati denunciati e giudicati, fanno sorgere il pensiero, che esse provengano anche dalla diversa facilità dei giudici, nelle epoche diverse, ad ammettere al giudizio definitivo un numero maggiore o minore di reati denunciati.

Infatti, se la criminalità apparente è rappresentata da 100 reati, i giudici in un dato anno, possono rinviarne al processo 75, ed in un altro anno, fattisi meno scrupolosi nell'istruire le cause, per gli stessi 100 reati possono rinviarne 80; le quali ultime cifre, adunque, di criminalità legale (75 e 80), non corrisponderebbero, in questo caso, ad una diversità di criminalità apparente, ma soltanto ad una diversa tendenza delle autorità giudiziarie, insieme anche ad una diversa prevalenza dei reati di più facile o difficile prova. Ecco perchè quando noi parleremo dei singoli reati giudicati, e dei loro rialzi e ribassi nel periodo di 53 anni, se vorremo interpretare con cautela i dati statistici, dovremo sempre ricordare che quelle variazioni possono anche dipendere, sebbene in minima parte, da cause estranee alle condizioni effettive della vita criminosa.

A questo proposito però sarà utile precisare sempre più la portata di questa interpretazione statistica, che potrebbe venire esagerata. Il Corne infatti (*Journal des Economistes*, janvier 1868), partendo da un concetto analogo, è riescito alla conclusione affrettata e non giustificabile di una reale diminuzione di delinquenza in Francia, dal 1826 al 1865, malgrado l'enorme rialzo apparente: ciò che a me sembra esa-

gerato e potrebbe sostenersi soltanto quando all'aumento dei reati giudicati rispondesse un ribasso, ed un ribasso proporzionale, dei reati denunciati e non giudicati. Se invece, come abbiamo veduto nella tavola I^a, gli uni e gli altri sono concordi nell'aumentare, quasi nella stessa misura, si deve dire al contrario, che realmente, in Francia, non solo la criminalità legale, ma anche la criminalità apparente e quindi quella effettiva, si sono triplicate in mezzo secolo.

La conclusione invece, che mi sembra potersi dedurre dai fatti ora osservati, sta tutta in ciò: che nei diversi anni vi può essere una maggiore o minore tendenza nei giudici a rinviare al processo definitivo i reati denunciati, portando così delle perturbazioni parziali e temporanee, ma non definitive, nei rapporti tra criminalità legale e criminalità apparente.

Per darne una prova, oltre quelle già notate del concorde andamento delle due curve I e VII e dei relativi rialzi proporzionali negli anni e nei quinquennii estremi, io ho diviso la serie di 53 anni in altrettanti periodi quinquennali (1). Sommando, per ciascuno di questi, i reati denunciati, ma non giudicati perchè ignoti gli autori o insufficienti le prove, ed i crimini e delitti giudicati, deducendone poi le medie annue e riducendole al per 100, si ottiene il seguente movimento periodico:

PERIODI	MEDIA ANNUA proporzionale dei crimini e delitti	
	denunciati	giudicati
1831-35	100	100
1836-40	118	127
1841-45	135	149
1846-50	182	195
1851-55	227	249
1856-60	209	243
1861-65	214	195
1866-70	244	252
1873-77	291	284
1878	292	280

(1) Avverto fin d'ora, che dalla serie 1826-1878, quando si comparano i diversi quinquennii, bisogna escludere il biennio 1870-1871, che non è in alcun modo

Da questo specchietto si rileva che i reati denunciati e quelli giudicati seguono un aumento continuo e concorde nei diversi periodi, eccettochè dal 1851 al 1860. Ciò significa dunque che soltanto in questo decennio si hanno due marcatissime differenze nella tendenza al rinvio presso i giudici definitivi: infatti questa tendenza, che era aumentata nel 1856-1860, poichè i reati giudicati restano quasi stazionari (da 249 a 243) malgrado il grande ribasso di quelli denunciati (da 227 a 209), era invece molto diminuita nel 1861-1865, poichè i reati giudicati ribassarono da 243 a 195 malgrado l'aumento di quelli denunciati da 209 a 214. Nei periodi successivi però, ritorna la concordanza, già verificatasi dal 1831 al 1850, accompagnata tuttavia da una maggiore facilità di rinvio al processo, giacchè vediamo che nel 1866-1872, mentre i reati denunciati vanno da 214 a 244, coll'aumento di 30, quelli giudicati salgono da 195 a 252, cioè coll'aumento quasi doppio di 57, forse per effetto della legge 20 maggio 1863, che prescriveva il giudizio immediato dei delitti flagranti dinanzi ai Tribunali correzionali.

Tolte adunque quelle variazioni più gravi, nel decennio 1851-1860, anche questo mezzo di calcolo comparativo riesce a dimostrare la concordanza tra criminalità apparente e criminalità legale in un paese, come la Francia, dove al buon ordinamento della polizia giudiziaria si aggiunge la stabilità di tutto l'orgauismo amministrativo.

Pure, siccome sopra questa dimostrazione si fonda tutta l'attendibilità delle ulteriori ricerche sui singoli dati della criminalità legale, così non sarà inutile aggiungerne una nuova conferma per altra via. Sommando infatti, anno per anno, i reati denunciati, ma non giudicati perchè ignoti gli autori o insufficienti le prove, coi crimini e delitti giudicati, noi otteniamo, come si disse, la criminalità apparente: ora, calcolando il rapporto dei reati giudicati con codesto totale dei giudi-

paragonabile cogli altri anni, avendo la guerra impedita allora la raccolta completa dei dati statistici: e se anche per gli anni 1830 o 1848 vi sarebbero ragioni analoghe, tuttavia questi non si escludono, perchè la perturbazione fu molto minore. Fanno appunto osservare i rapporti ufficiali che nel 1870-1871 le statistiche giudiziarie non hanno valore comparativo, per queste ragioni: 1° per un certo tempo parecchi tribunali non poterono giudicare, come ad esempio la Corte d'assise di Parigi, che restò chiusa dal 16 settembre 1870 al 18 febbraio 1871 e dal 18 marzo al 1° luglio 1871; 2° l'incendio del Palazzo di giustizia a Parigi distrusse i dati del dipartimento della Senna, per tutto il 1870 e pei primi 5 mesi del 1871; 3° la massima parte dei gendarmi ed agenti di polizia non poterono attendere al servizio ordinario, perchè chiamati sotto le armi; 4° molti crimini e delitti erano sottratti alle giurisdizioni ordinarie, per essere giudicati dai consigli di guerra e dalle corti marziali; 5° la leva in massa degli uomini dai 20 ai 40 anni tolse ai loro centri d'azione moltissimi individui, più propensi al delitto.

cati e denunciati insieme, noi abbiamo le seguenti proporzioni annuali, che colle loro minime oscillazioni, riconfermano la persistente connessione fra criminalità legale e criminalità apparente:

Rapporto percentuale dei reati giudicati col totale dei reati giudicati e denunciati.

1831 72.7 % ₀	1847 75.0 % ₀	1863 75.3 % ₀
1832 71.4	1848 74.7	1864 76.0
1833 71.9	1849 75.3	1865 75.4
1834 75.6	1850 76.3	1866 75.9
1835 75.7	1851 75.3	1867 75.9
1836 76.6	1852 77.0	1868 75.5
1837 75.9	1853 76.8	1869 74.4
1838 76.1	1854 71.9	1870 73.3
1839 74.8	1855 75.2	1871 73.2
1840 74.1	1856 75.8	1872 72.0
1841 75.8	1857 76.8	1873 72.6
1842 75.8	1858 76.9	1874 72.8
1843 74.5	1859 78.1	1875 74.7
1844 76.7	1860 76.6	1876 74.8
1845 76.2	1861 76.2	1877 73.3
1846 75.7	1862 76.0	1878 73.2

Riguardo quindi alla prima questione pregiudiziale, possiamo concludere esservi una costante rispondenza, non solo fra la criminalità reale e la criminalità apparente, ma anche fra questa e la criminalità legale; la quale adunque può nel nostro caso ritenersi a buon dritto, come adeguata rappresentazione delle condizioni effettive della vita criminosa in Francia.

Veniamo al secondo quesito preliminare, sulla comparabilità delle epoche diverse, avuto riguardo alle variazioni legislative.

La Francia si presta meglio di altri paesi ad uno studio statistico-criminale sopra una lunga serie di anni, perchè in essa hanno sempre vigore il Codice penale del 12-20 febbraio 1810 e di procedura penale del 27 novembre 1808. Malgrado però questo grande vantaggio, che le linee somme e fondamentali della legislazione siano rimaste sempre le stesse, per ciò che riguarda tanto i delitti e le pene quanto l'ordinamento giudiziario; tuttavia molte leggi successive vi hanno recato

delle variazioni parziali, di cui importa determinare l'estensione e la portata.

La legge penale può influire sulla criminalità di un popolo in due modi essenzialmente diversi, secondo che essa o modifica le disposizioni già esistenti sui delitti, sulle pene, sulla procedura, oppure, sia per rispondere a veri e nuovi bisogni della civiltà progredita, sia per l'illusione comune che basti un articolo di Codice penale per guarire una piaga sociale, essa punisce per la prima volta azioni, che prima sfuggivano alla repressione. Nel primo caso l'efficacia della legge è indiretta ma tecca, in qualche modo, le radici stesse della vita criminosa; poichè mitigando e aggravando le pene per certi reati e rendendone più o meno facile la repressione, sia col variare gli elementi costitutivi del reato sia col modificare le funzioni giudiziarie, la legge stessa viene a modificare l'azione di un fattore sociale del reato, qual è appunto la sanzione penale. Nell'altro caso invece l'efficacia della legge è diretta, ma ha soprattutto un semplice valore statistico, poichè le azioni che essa inculca avvenivano anche in precedenza e seguivano anche dopo di essa; giacchè, senza averne prima rimossi gli altri fattori, anche le pene, da sole, non bastano a sopprimerle.

Ora, per il nostro punto di vista delle variazioni legislative, hanno evidentemente maggiore importanza quelle leggi che incriminarono azioni prima non punite, perchè in tal modo viensi a modificare l'espressione statistica della delinquenza, senza che le condizioni morali e sociali del popolo abbiano subito analoga e contemporanea variazione. Importano veramente anche le altre leggi, e specialmente pei criminalisti e statisti, che vogliono avere una prova di fatto della forza difensiva delle leggi penali contro i reati; ma per indagare l'efficacia loro, di sostanza e non di semplice espressione statistica, sulla vita criminosa, occorrono ulteriori ricerche sulla reciproca proporzione delle pene più o meno gravi col numero delle assoluzioni e dei reati nei singoli anni, che avremo occasione di fare più innanzi per persuaderci che le pene, appunto perchè non sono che uno solo dei tanti e molteplici fattori sociali del reato, sono lontane dall'essere la panacea del delitto, come troppo comunemente si crede.

Ad ogni modo, è necessario anzitutto esporre in un quadro sintetico le diverse modificazioni legislative, che vennero accumulandosi dal 1826 al 1878, e che riguardano il diritto penale, perchè quelle relative alla sola procedura non interessano così direttamente le nostre ricerche, non potendo da esse derivare una immediata e discernibile variazione delle espressioni statistiche.

La legge 28 aprile 1832 fu una grande revisione del Codice penale, diretta specialmente a mitigare molte disposizioni troppo severe, che

rendevano più debole la repressione, perchè giurati o giudici difficilmente condannavano in presenza di pene così esorbitanti. Eccone le variazioni più importanti:

1° Generalizzazione delle circostanze attenuanti e facoltà nei giurati di ammetterle di propria iniziativa, per tutti i crimini, mentre per la legge 25 giugno 1824 soltanto i magistrati potevano dichiararle per alcuni crimini.

2° Abolizione del marchio, della gogna o della confisca (questa già tolta dalla Costituzione del 1830).

3° Abolizione della pena di morte in 11 casi:

Omicidio accompagnato da un delitto;

Ferito con morte non voluta;

Evirazione non seguita da morte;

Arresto arbitrario con falso nome;

Falsa moneta;

Furti con 5 circostanze aggravanti;

Incendi senza pericolo di persone, ecc.

4° Mitigazione di penalità per parecchi crimini e delitti:

Falso elettorale;

Abuso di sigilli;

Corruzione di funzionari;

Percosse a magistrati e ministri del culto;

Abusi di autorità;

Reati commessi dai ministri del culto;

Ferite semplici;

Falsa testimonianza in materia di polizia;

Subornazione di testimoni;

Furti con violenza;

Abigeati o furti nei campi, ecc.

Per cui molti reati, che prima erano *crimini*, di competenza delle Assise, divennero *delitti*, giudicati dai Tribunali correzionali.

5° Aggravamento di pena per:

Gli stupri ed attentati al pudore in genere;

Gli attentati al pudore con violenza sopra minori di 15 anni;

Gli abigeati, i furti nei campi, se commessi di notte.

6° Puniti per la prima volta in modo esplicito:

Gli attentati al pudore senza violenza, sopra fanciulli minori di 11 anni (1);

Le infrazioni alla sorveglianza della polizia, dapprima oggetto di provvedimenti amministrativi;

I furti di raccolto nei campi.

(1) Questi si punivano « spessissimo » (Rapp. del 1850) anche prima, perchè si equiparava la violenza morale alla violenza fisica.

7° Sostituzione della sorveglianza di polizia al carcere, pei vagabondi minori di 16 anni.

8° Infine, aggiunta la sorveglianza di polizia, per parecchi reati, alle pene già esistenti.

Come si vede, di queste disposizioni della legge 1832 hanno potuto avere un'immediata manifestazione statistica quelle contenute nel § 6, più la correzionalizzazione di parecchi crimini (§ 4), come riscontreremo appunto nell'esame dei singoli reati.

Vennero dappoi le seguenti modificazioni:

Legge 9 settembre 1835. — Esecuzione della pena della deportazione;

Decreto 12 aprile 1848. — Abolizione dell'esposizione pubblica;

Costituzione 4 novembre 1848. — Abolizione della pena di morte in materia politica;

Legge 10 giugno 1853. — Sostituzione della deportazione alla pena di morte in materia politica;

Legge 30 maggio 1854. — Sostituzione delle colonie penitenziarie ai bagni penali;

Legge 31 maggio 1854. — Abolizione della morte civile;

Queste leggi evidentemente non hanno potuto recare un'immediata variazione nei dati statistici, tale almeno che si possa distinguere da quelle portate da altre cause più manifeste. Notevoli cambiamenti statistici invece provennero dalle leggi seguenti:

Legge 3 maggio 1844. — Aggravamento di pena ed altre disposizioni per una più attiva repressione dei delitti di caccia;

Legge 15 luglio 1845. — Sulle infrazioni relative alle strade ferrate;

Legge 11 dicembre 1849. — Sull'espulsione dei rifugiati stranieri;

Leggi 27 marzo 1851, 5 maggio 1855 e 27 luglio 1867. — Sulle frodi nella vendita delle merci, aggravandone le penalità e incriminando certe frodi prima non contemplate nel Codice penale;

Legge 29 dicembre 1851. — Sull'apertura di caffè, osterie, spacci di liquori;

Legge 9 luglio 1852. — Sull'interdizione di soggiorno nel dipartimento della Senna e a Lyon.

Più importante ancora è la legge 13 maggio 1863, che contiene le seguenti principali disposizioni, come seconda revisione del Codice penale:

1° Correzionalizzazione dei crimini:

Contraffazione di bolli, punzoni, ecc.;

Falso testimonio in materia civile, correzionale e di polizia;

Alterazione di bevande e merci, commessa da vetturali, barcaioli, ecc.;

Furto con amozione di termini ;
Ferite e percosse con incapacità al lavoro per più di 20 giorni ;
Minaccie di morte scritte e sotto condizione ;
Mendicizia con violenza.

2° Mitigazione di penalità per:

Falsi rapporti ;
Evasione di detenuti ;
Soppressione o sostituzione di parto ;
Falso testimonio in materia criminale.

3° Aggravamento di penalità per:

Falsi registri degli albergatori ;
Oltraggi ad ufficiali ministeriali ed a comandanti della forza pubblica ;
Oltraggio pubblico al pudore ;
Furti violenti e accompagnati da due o tre circostanze aggravanti ;
Abusi di confidenza commessi da pubblici ufficiali ;
Incendi volontari, ecc.

4° Estensione dei crimini di:

Concussione, agli ufficiali ministeriali ;
Corruzione, ai periti ;
Oltraggi ai pubblici funzionari, per i giurati.

5° Punizione degli attentati al pudore senza violenza :

Sopra minori di 13 anni, mentre per la legge 1832 era di 11 anni ;
Sopra fanciulli maggiori di 13 anni, ma non emancipati col matrimonio,
se commessi da un ascendente.

6° Puniti per la prima volta in modo esplicito :

Il tentativo di truffa ;
L'uso di un permesso di caccia con finto nome ;
Alcune minacce scritte o verbali ;
Colorazione dolosa di monete ;
Estorsione con minacce di diffamazione (detta *chantage*).

7° Applicazione della sorveglianza di polizia a parecchi reati.

8° Infine, restrizione del potere dei giudici in materia di circostanze attenuanti, che poi ritornava nello stato della legge 1832 col decreto 27 novembre 1870.

Anche per questa legge 1863 possiamo dunque ripetere ciò che si disse della legge 1832, circa all'immediata manifestazione statistica, che in questo caso potrà riguardare soltanto i §§ 1°, 4°, 5°, 6° e 7°.

Vennero finalmente le seguenti leggi speciali :

Legge 25 maggio 1864. — Abolizione delle pene per la semplice coalizione di operai, prima punita dal Codice e dalla legge 27 novembre 1849. — Repressione dello offeso alla libertà del lavoro e dell'industria, se commesse con violenze, minaccio o raggiri fraudolenti ;

Legge 23 gennaio 1866. -- Estensione della facoltà di giudicare i reati commessi all'estero;

Legge 23 gennaio 1873. — Punizione, per la prima volta, dell'ubriachezza manifesta;

Legge 26 luglio 1873. — Punizione, per la prima volta, del consumo di alimenti per parto di un insolvibile;

Legge 23 gennaio 1874. — Abolizione della perpetuità ed obbligatorietà assoluta della sorveglianza di polizia. — Rimessione della sorveglianza per via di grazia. — Sospensione in via amministrativa;

Legge 1° agosto 1874. — Punizione, per la prima volta, della mancata coeserzione di cavalli.

Questo riassunto del movimento legislativo francese in fatto di crimini e delitti, nel quale però abbiamo tralasciato le leggi relative a delitti di minima frequenza e tutte quelle relative alle contravvenzioni, ci dà modo di rispondere al secondo quesito pregiudiziale relativo alla comparabilità delle epoche diverse.

E cioè: nel valutare l'andamento della criminalità, se dovremo sempre badare ai cambiamenti legislativi, potremo anche affermare, che questi entrano in minima parte e soltanto per alcuni reati, nell'aumento straordinario di delinquenza segnato dalla curva I della tavola I*; giacchè le variazioni succedutesi in mezzo secolo non hanno turbato le linee somme o fondamentali della legislazione penale. E di ciò avremo una prova statistica appunto nello studio delle cifre relative alla criminalità generale.

Veniamo dunque all'esame particolareggiato dei dati raccolti nelle tavole grafiche, per studiare la successiva manifestazione dei fenomeni criminosi nell'organismo sociale.

Prima però è necessario ricordare che tutti i diagrammi (eccetto le curve V e VI della tavola I*) danno il numero degli *affari* e non rappresentano quindi il numero preciso dei *reati* giudicati; poichè uno stesso *affare* o *processo* può contenere, e molto spesso contiene, due o più reati, specialmente in certe forme criminosi, come furti, falsi, stupri, ecc. Se le statistiche fossero redatte in base al numero dei singoli crimini o delitti, questi sarebbero i dati, dai quali meglio risulterebbe lo stato preciso della criminalità. Ciò non essendo, io ho creduto dover preferire le cifre degli *affari* giudicati a quelle degli individui processati o condannati, malgrado l'esempio del Guerry e di altri. E ciò per diverse ragioni: anzitutto perchè, essendo mio scopo principale lo studiare l'andamento complessivo ed i singoli rialzi e ribassi della criminalità, lasciando in disparte tutte le indicazioni personali di età, sesso, stato civile, ecc., io non era costretto a scegliere le cifre degli individui accusati o condannati, che sole si possono confrontare con quelle

indicazioni stesse. In secondo luogo, le cifre degli affari sono quelle che più si avvicinano alle cifre dei singoli reati giudicati, e ne avremo più innanzi una prova esaminando le curve V e VI della tavola I^a; poichè con egual numero di individui accusati o condannati in due anni diversi, la criminalità può tuttavia essere più o meno intensa, giacchè un solo individuo può commettere un numero maggiore o minore di reati negli anni diversi. Così, per esempio, la carestia, che si sa essere causa di un aumento nei reati contro le proprietà, sarà meglio e più spiccatamente rappresentata dalla cifra degli affari, che non da quella degli accusati o dei condannati; poichè l'effetto suo di un maggior numero di reati può verificarsi contemporaneamente ad un maggior numero di persone delinquenti, ma potrebbe anche, sebbene in via eccezionale, accordarsi con un numero eguale o poco diverso di individui, che avessero delinquito in proporzioni maggiori. Infine, siccome vi è per regola una certa concordanza tra il numero dei processati e condannati con quello degli affari giudicati, così le cifre di questi, oltre ad esprimere con maggior precisione la delinquenza reale dei singoli crimini e delitti, servono anche a rappresentare con una certa approssimazione, la delinquenza personale degli individui processati o condannati.

Dopo ciò, è utile un'altra avvertenza; e cioè che, per lo stato presente dell'ordinamento procedurale e delle statistiche giudiziarie, abbiamo dovuto conservare la distinzione, del tutto fittizia dal punto di vista sia giuridico che sociologico, tra crimine e delitto. E per *crimini* intendiamo tutti i reati giudicati dalle Corti d'assise, in contraddittorio e contumacia, e per *delitti* intendiamo ciò che le statistiche francesi chiamano *delitti comuni* giudicati dai Tribunali correzionali; nella quale espressione si comprendono: 1° tutti i delitti previsti dal Codice penale, che sono la grande maggioranza; 2° i delitti e le pochissime contravvenzioni, previsti da leggi speciali e giudicati dai Tribunali correzionali; escluse però le contravvenzioni relative alle dogane, alle contribuzioni dirette, alle foreste, alla pesca, ai dazi, alle poste, alla marina, alle miniere, ai trasporti; che sono esse pure giudicate dai Tribunali correzionali, ma che avendo un carattere piuttosto amministrativo che criminoso, non interessano la sociologia criminale e sono già separate dal resto dei delitti in tutti i volumi delle statistiche francesi. E finalmente dobbiamo ricordare, che, per le Corti d'assise, distingueremo i crimini nelle due classi di crimini contro le proprietà e di crimini contro le persone, sebbene esse non siano del tutto esatte e complete, anche aggiungendo, come fanno le statistiche francesi, alla rubrica dei crimini contro le persone quella dei crimini contro l'ordine pubblico. Quelle espressioni complessive infatti hanno



un valore molto relativo e che sarà meglio precisato coll'esame dei singoli crimini.

Lo studio della criminalità raccolta nelle serie statistiche può farsi in due modi e con due scopi diversi. Si può considerare soltanto l'andamento complessivo e periodico della criminalità stessa, cercandone le cause generali e permanenti, senza badare ai singoli ribassi e rialzi verificatisi anno per anno. E si possono invece studiare specialmente le variazioni annuali, per ricercare le cause speciali e temporanee, da cui siano derivati i singoli rialzi e ribassi negli anni intermedi di una data serie.

Riserbandoci questo studio particolareggiato nell'esame dei singoli reati (tav. II^a e seguenti), adesso, per ciò che riguarda la criminalità totale (tav. I^a), ci limitiamo a considerarne il movimento complessivo, secondo le cause più generali e nei due estremi della serie 1826-1878.

Fermiamo adunque la nostra attenzione sulla tav. I^a (1). In essa la curva I segna il totale generale degli affari giudicati per crimini e delitti, e rappresenta nell'andamento complessivo della criminalità un persistente e straordinario aumento, che dal 1826 al 1878 è come da 100 a 313 e nei due quinquenni estremi, dal 1826-30 al 1874-78, è di 100 a 312.

Nè sgraziatamente possiamo illuderci che cotesto aumento si disponga a cessare o diminuire, pel fatto che dopo il 1876 la curva I segna un qualche ribasso. I recenti Rapporti annuali esprimono naturalmente questa speranza, come la espressero gli altri in molte altre occasioni; ma noi, che abbiamo sott'occhio tutto l'andamento di più che mezzo secolo, non possiamo purtroppo ingrandire la scarsa importanza di codesti ribassi annuali; giacchè essi altro non sono che una delle tante parziali e passeggere fluttuazioni, che dal 1826 in poi si sono parecchie volte ripetute. E tutt'al più, se la conoscenza positiva del passato può legittimare una qualche profezia sull'avvenire, si potrebbe credere, che il ribasso verificatosi nel 1877-78 corrisponda a quello osservato nel 1855-56, coll'iniziare un periodo di migliore e più stabile assetto sociale e politico, succeduto ad un periodo di rivolgimenti, come quelli appunto che dopo il 1848 riuscirono allo stabilirsi del secondo impero e dopo il 1870-71 al fondarsi della nuova repubblica. Ma, dopo questa speranza, che al ribasso accennato nel 1877-78 possa seguire un miglioramento della criminalità analogo a quello che succedette dal 1855 al 1865, torna subito la quasi certezza, che in un'epoca non lontana la delinquenza abbia a riprendere il movimento ascensio-

(1) Il 1825, primo anno della raccolta ufficiale, fu tralasciato, perchè la precisione ed attendibilità dei dati ne è molto minore, che negli anni successivi.

nale, seguito quasi senza interruzione, dal 1826 al 1854 e ripreso dal 1866 in poi.

Nasce questa quasi certezza in chi pensa che il progresso della civiltà sembra destinato, almeno nella nostra epoca di transizione, a portare un continuo aumento di criminalità, di cui le nuove condizioni sociali, se, come vedremo tra poco, diminuiscono l'intensità e la violenza, accrescono però, per legge di compenso, l'estensione e la frequenza, dovute al maggiore sviluppo delle ricchezze mobili, dei rapporti sociali e degli istituti giuridici, che sono la trama su cui si ordisce l'attività criminosa degli individui.

Senonchè, per essere esatti, vogliamo anche dedurre da questa delinquenza, più che triplicata in 53 anni, l'aumento dovuto alle innovazioni legislative, che punirono azioni dapprima non giudicate dai tribunali. A questo scopo, non avendo adesso a mia disposizione che i due ultimi volumi di statistiche francesi, possiamo sottrarre dalla media biennale 1877-78 dei crimini e delitti, che è 147,618, la cifra approssimativa di tutti i reati più frequenti, che vennero puniti per la prima volta da leggi posteriori al 1826.

Dal quadro legislativo, già esposto, noi vediamo che di codesti reati, quelli che importa ricordare, perchè più numerosi, sono:

A partire dal 1832, le infrazioni alla sorveglianza di cui la media nel 1877-78 è di	4 367
I delitti di caccia, puniti anche prima della legge 1844, ma di cui la differenza tra la media 1877-78 e la media 1842-43 è di	10 530
Le frodi nella vendita delle merci, dal 1851 in poi, colla media 1877-78 di	3 226
Dopo il 1845, i delitti relativi alle strade ferrate	1 539
Dopo il 1849, l'espulsione dei rifugiati stranieri	685
Dopo il 1851, l'apertura non autorizzata di caffè, ecc.	1 546
Dopo il 1852, l'interdizione di soggiorno	369
Dopo il 1873, l'ubriachezza manifesta	4 040
Dopo il 1874, la mancata coscrizione di cavalli	1 180

27 488

In tutto adunque una media di 27,488 affari per delitti giudicati per la prima volta soltanto dopo il 1832, e che, sottratta dalla media totale del 1877-78, ci dà un totale di 120,130, che segna pur sempre sulla media 1826-27 un aumento come da 100 a 254.

Notiamo poi che quella sottrazione di 27,488 è molto esagerata :

1° Perchè essa è calcolata nell'ultimo biennio, quando cioè anche i nuovi reati erano già cresciuti di per sè, senza nuovi cambiamenti nelle leggi relative, talchè ad esempio, per non parlare che di questa, la differenza nei delitti di caccia sarebbe, in realtà, assai minore di 10,530, giacchè anche senza la legge 1844, essi sarebbero aumentati come tutti gli altri ;

2° Perchè abbiamo dovuto attribuire alla media delle frodi nella vendita delle merci, anche le cifre spettanti ad altri delitti, previsti dall'articolo 401, cod. pen. fr., cui si aggiunse la legge 27 marzo 1851 sulle frodi suddette. Abbiamo tuttavia tenuto a questo alto livello quella media di 27,488 per compenso con quei nuovi delitti, per diverse leggi posteriori al 1826, che abbiamo trascurati perchè poco numerosi.

Per ciò che riguarda adunque la totalità degli affari giudicati per crimini e delitti, possiamo concludere che, prese le cifre come sono, l'aumento è maggiore del triplo dal 1826 al 1878, ma che ad ogni modo, anche fatta una larghissima parte alle innovazioni legislative, la delinquenza totale è cresciuta dal 1826-27 al 1877-78 come da 100 a 254.

Evidentemente in questo doloroso aumento di criminalità non entrano punto i fattori antropologici e fisici del reato, perchè non è neppur pensabile una tanta variazione nelle condizioni della natura umana e della natura fisica. Anzi mentre, come vediamo, le cifre assolute della delinquenza sono assai lontane dal presentare quella stabilità, che fu molto esagerata dal Quetelet in poi, le cifre proporzionali sui fattori antropologici del reato, per il concorso della diversa età, sesso, stato civile, ecc., nel movimento criminale, presentano in realtà minime differenze, anche in lunghe serie d'anni. E per quanto riguarda i fattori fisici, se con taluni di essi potremo spiegarci qualche aumento o ribasso straordinario e passeggero di singoli reati, in epoche determinate, evidentemente però nè il clima, nè la disposizione del suolo, nè lo stato meteorico, nè l'avvicinarsi delle stagioni, nè le temperature medio annuali possono aver subito in Francia tali cambiamenti, costanti e generali, che neppur di lontano siano paragonabili a questo aumento continuo della criminalità generale, segnato nella curva I della tav. I^a, con una serie di vere ondate del delitto. Nasce adunque spontaneo il pensiero che ciò sia dovuto ai fattori sociali del reato, secondo quella legge che io dissi di *saturazione criminosa* (*Dei sostitutivi penali*, pagina 29 e seg., Estr., dall'*Archivio di psych. antrop. crim. e scienze penali*, Torino 1880), per la quale, mentre è inesatto che « ciascun anno riproduca sì fedelmente l'anno che precede, tanto da poter prevedere ciò che succederà nell'anno che segue » (Quetelet), è positivo invece che

il livello della delinquenza è determinato da quel complesso di cause, che chiamasi ambiente sociale, e varia con esso (1).

Ora, senza anticipare l'esame particolare sui rialzi e ribassi dei singoli reati, conviene osservare da un punto di vista generale, questo totale della criminalità, per rispetto appunto a quei diversi fattori sociali del reato, che abbiamo già accennati fino da principio. Senonchè, giova prima ricordare che nel nostro caso può avere una minima importanza l'osservazione molto facile e frequente, nei profani agli studi statistici, che codesto aumento di reati potrebbe essere anche un semplice effetto della maggiore accuratezza nella compilazione delle statistiche. Infatti questi resoconti dell'amministrazione della giustizia in Francia ebbero fin da principio un impianto così razionale e completo, e la loro compilazione fu sempre favorita da un ordinamento amministrativo così fermo e costante, che davvero non può aver cambiato, se non in minime proporzioni, codesta scrupolosità delle indagini statistiche, come concordemente si ammette da chiunque conosca l'ammirabile andamento delle statistiche giudiziarie francesi.

Primo tra i fattori sociali del reato si presenta *l'aumento della popolazione*, che però è molto inferiore a quello della delinquenza, essendo anzi la Francia uno dei paesi che più confermano la legge statistica, che la popolazione cresce in ragione inversa delle ricchezze, e ciò indipendentemente dalla *emigrazione*, che è molto scarsa in Francia e non ha importanza sensibile nelle nostre ricerche, poichè la Francia non ha bisogno di questa valvola di sicurezza per dare uno sfogo all'agglomerato eccessivo od alle condizioni miserabili della popolazione (2). Dal 1826 al 1878 infatti la popolazione crebbe come da 100 a 116, con un aumento repentino nel 1861 per l'annessione di Nizza-Savoia, che

(1) L'osservazione, che nelle cifre assolute della criminalità non sia esatto il pensiero di QUETELET o degli altri i quali, badando ai soli crimini maggiori e per pochi anni, parlano di un bilancio del delitto determinabile in precedenza, venne fatta anche dal MAYR (*La statistica e la vita sociale*, Torino 1879, § 67) e ripetuta dal MESSEADAGLIA (*La statistica della criminalità*, Prolus., Roma 1879, pagina 45 e n. 33).

(2) Ecco alcune cifre degli emigranti :

1865.	4 459	1870.	4 845
1866.	4 531	1871.	7 509
1867.	4 935	1872.	9 581
1868.	5 274	1873.	7 561
1869.	4 837	1874.	7 080

(*Ann. de l'Economie politique*, 1876).

si vede riprodotto, per la criminalità in tutte le curve della tavola I^a, e colla diminuzione nel 1870-71 per la perdita dell'Alsazia-Lorena. Senonchè, per spingere l'esattezza fino allo scrupolo, osserverò che l'*aumento della popolazione* in rapporto alla criminalità non è solo da ritenersi nella proporzione generale da 100 a 116 nel 1826-1878; giacchè si sa che, nella società, le classi più povere o meno educate, e quindi più dedite al delitto sono appunto le più prolifiche. Talechè quel 16 % di aumento nella popolazione potrebbe essere, in realtà, una causa alquanto più rilevante di criminalità, poichè esso rappresenta soltanto la media di un aumento minore nelle classi agiate ed oneste e maggiore nelle classi proletarie e più delinquenti.

Un'altra causa evidente del rialzo. totale negli affari giudicati, è il *numero degli agenti di polizia giudiziaria*.

Ecco il movimento di que'le categorie di agenti, che più intressano la statistica dei crimini e delitti, nei due anni estremi presentati dai volumi statistici, aggiuntovi il 1869, come termine di confronto, precedente alla perdita dell'Alsazia-Lorena :

AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA	1841	1869	1878
Gendarmi	14 000	18 577	20 377
Commissari di polizia.	950	1 570	1 180
Agenti di polizia	2 900	10 574	12 175
Guardie campestri e comunali	33 000	31 800	31 635
Guardie particolari in attività di servizio	22 000	33 848	33 536
<i>Totale . . .</i>	72 850	99 369	98 906

Questo specchietto ci fa vedere che le due ultime categorie sono quasi stazionarie, o non hanno anzi mai compensato, con un aumento relativo, la diminuzione improvvisa del 1870-1871, come avvenne anche dei commissari di polizia, più strettamente dipendenti dall'estensione del territorio. Il numero invece dei funzionari più addetti alla ricerca dei reati (gendarmi ed agenti di polizia) ha subito un notevolissimo rialzo, che, in una serie di anni anche più breve di quella della delinquenza, è da 100 a 145 per i gendarmi e da 100 a 419 per gli agenti di polizia.

Dev'essere quindi, fino ad un certo punto, attribuito a questo aumento il rialzo della criminalità legale: non tanto però, come preten-

dono alcuni, che questo aumento di criminalità legale si debba ritenere non corrispondente ad un proporzionato aumento di criminalità reale. Infatti non bisogna badare, senz'altro, a questo solo aumento eccezionale degli agenti di polizia: 1° perchè essi sono, nel 1877-1878, soltanto il 12 % del totale, anche escludendo da questo il numero dei sindaci; 2° perchè sopra 100 querele, denunce e processi verbali, nel 1877-1878 gli agenti di polizia non ne trasmisero che 28, mentre dai gendarmi, il cui rialzo non è così grande, ne viene trasmesso il 51 %; 3° perchè non bisogna dimenticare che, insieme all'aumento degli agenti di polizia giudiziaria vi fu quello della popolazione da sorvegliare, che crebbe da 32 a 37 milioni. Osservando allora, nei due anni estremi, i totali della criminalità, degli agenti e della popolazione, abbiamo le cifre seguenti :

	1841	1878
Criminalità generale	100	200
Agenti di polizia giudiziaria	100	135
Popolazione	100	107

Dalle quali riesce dimostrato adunque che l'aumento degli agenti di polizia giudiziaria, sia perchè rende più completa la scoperta dei reati e dei rei, sia perchè offre maggiori occasioni a certi reati, come ribellioni, oltraggi o violenze, ecc., è veramente una delle cause dell'aumento di criminalità legale, ma non tanto però che a questo non corrisponda anche un rialzo effettivo di delinquenza reale, per effetto di altri fattori sociali più strettamente connessi colla vita stessa del popolo. E possiamo darne una riconferma col ricordare, che mentre nel 1854 si ebbe un grande e repentino rialzo negli agenti di polizia (da 4244 a 6784), la criminalità legale tuttavia restò quasi stazionaria nel 1854, e segnò una forte diminuzione nel 1855 (curve I, II, III, IV e VII, tavola I*), mostrandosi così assai più sensibile all'azione di altri fattori sociali del reato.

Fra questi crediamo doversi annoverare il *maggiore consumo di vino e soprattutto di alcool*. Già, nel mio lavoro citato *Dei sostitutivi penali*, ho pubblicato un diagramma in cui si mostra, per la Francia dal 1849 al 1876: I°, una concordanza straordinaria fra la produzione del vino e gli affari giudicati dalle Assise e dai tribunali per omicidi e ferite: II°, un rialzo delle ferite gravi nel mese di novembre, prossimo

ai vini nuovi, malgrado la costante diminuzione degli altri reati contro le persone dal giugno in poi. Ma, se ciò serve a spiegare i rialzi o ribassi annuali di singoli reati, oltre che a stabilire in modo positivo, e credo per la prima volta, la loro dipendenza dal diverso consumo di vino, per uno sguardo complessivo invece alla criminalità totale, l'importanza maggiore spetta all'andamento del consumo generale di bevande spiritose, in quest'ultimo mezzo secolo. Nel Block (*Statistique de la France*, Paris 1875, II, 405) troviamo appunto, per la Francia intera, che mentre il consumo individuale del vino era calcolato a 62 litri nel 1829, esso aveva già sorpassati i 100 litri nel 1869; e che a Parigi il consumo stesso si è quasi raddoppiato, poichè da 120 litri nella media 1819-1830, è giunto a 217 nel 1872. E quanto al consumo dell'alcool, l'aumento è anche maggiore, perchè in tutta la Francia il consumo individuale, che era di litri 0,93 nel 1829, giungeva a litri 3,24 nel 1872; mentre poi era anche maggiore in alcune città, specialmente a Parigi; tanto che dal 1831 al 1876 il consumo generale dell'alcool aumentava come da 100 a 282.

Cifre che, fatta anche la debita parte al consumo *industriale* dell'alcool, riescono troppo eloquenti per chi non ignori quanto le scienze mediche hanno rivelato intorno all'azione deleteria delle bevande alcooliche, e che hanno purtroppo un'altra eco dolorosa nell'aumento continuo dei suicidi, che in Francia dal 1827 al 1878 salgono come da 100 a 417. Cifre, ancora, che al sociologo criminalista fanno invocare come uno dei più efficaci e morali rimedi contro il delitto, le tasse di produzione, di circolazione o di consumo sull'alcool, insieme alle maggiori restrizioni nell'autorizzazione delle osterie, spacci di liquori, vendite ambulanti, ecc. (1)

Altra causa generale dell'aumento di criminalità possono essere le *peggiorate condizioni della famiglia*, in Francia; per le quali possiamo avere qualche indizio, oltrechè nella continua diminuzione delle nascite

(1) Per gli effetti perniciosi dell'abuso di bevande alcooliche, sono a vedersi, come riassunto dei lavori più recenti, le conferenze dei professori LOMBROSO o BIZZOZERO nel libro *Il Vino*, Torino 1880. E quanto ai provvedimenti legislativi contro tale abuso, già adottati in moltissimi paesi d'Europa o d'America, giova ricordare, a cagione d'onore, la sapiente iniziativa dei deputati professori SPERINO, LUZZATTI e NICOTI al Parlamento italiano, 1880. Il LUXIER in un bel lavoro *Sur la consommation des boissons alcooliques* (*Journ. de la Soc. de stat. de Paris*, 1876), confronta, anche con tavole grafiche, il consumo del vino e dell'alcool, nei diversi dipartimenti, col numero dei suicidi per abuso di alcool, degli acensati di ubbriachezza manifesta, delle morti accidentali per eccessi alcoolici e dei pazzi per la stessa cagione. Ma egli non ha dunque comparato il consumo delle bevande alcooliche colla criminalità in genere, ciò che noi faremo, in questo saggio, studiando l'andamento dei singoli reati.

legittime contrapposta all'aumento di quelle illegittime, anche nelle cifre seguenti, che prendo in parte dall'Yvernés (*L'administration de la justice civile et commerciale en Europe*, pag. 417, Paris 1876):

	1861	1869	1877
Domande di separazione di corpo	1 191	3 056	3 216
Separazioni pronunciate dai tribunali civili	864	2 332	2 195

A cui possiamo aggiungere che, mentre, come si vede, le separazioni di corpo pronunciate dai tribunali salgono dal 1851 al 1877 come da 100 a 288, i processi per adulterio da 49 nel 1826 arrivano 416 nel 1878, come da 100 a 848.

Ed anche l'aumento delle ricchezze, soprattutto mobiliari, dev'essere annoverato fra le cause costanti e generali della criminalità; poichè, evidentemente, come coll'incremento della popolazione si accresce il numero dei possibili delinquenti, coll'aumento delle ricchezze si accresce il numero degli oggetti, che possono offrire occasione di reati, sia contro le proprietà, sia contro le persone. E la Francia è uno dei paesi appunto, in cui più sensibile è codesto aumento continuo delle ricchezze, come bastano a mostrarlo le poche cifre seguenti, estratte dagli *Annuaire de l'Economie politique* (1844-1880).

Commercio generale della Francia, in milioni di lire.

	1827-36	1867-76
Importazione	6 671	42 621
Esportazione	6 983	42 019

Bilancio delle entrate.

1826 L.	982 728 455
1874	> 2 803 200 730

Oggetti d'oro e d'argento sottomessi al diritto di garanzia, nel commercio interno, per ettogrammi.

	1860	1878
Oro	89 661	127 222
Argento	713 045	703 818

Orologi fabbricati e sottomessi al controllo, a Besançon.

1845	54 192	1868	218 394
1850	59 861	1872	394 902
1855	141 913	1875	419 981
1860	211 811	1878	451 886

Movimento delle ricchezze per morte e per atti tra vivi
(Block, *op. cit.* I, 434).

(Valore dei beni ceduti, in milioni di lire).

	1826	1856	1866	1869
Mutazioni per morte (mobili ed immobili) . .	1 346	2 193	3 082	3 676
Trasmissioni tra vivi, a titolo gratuito (mobili ed immobili)	418	712	899	930
Trasmissioni tra vivi, a titolo oneroso:				
Mobili	402	627	651	697
Immobili	1 125	2 015	2 196	2 176
Trasmissione di titoli:				
Di società francesi	5 582	6 192
Di società estere	1 937	1 980

E mentre l'aumento delle ricchezze, sia pel maggior numero di valori circolanti, sia per la fomentata smania del lusso e del benessere materiale (1), deve aumentare la cupidigia ed i reati che ne sono l'effetto (contro le proprietà, attentati al buon costume con eccitamento alla corruzione, per fine di lucro, ecc.), avviene poi che il rialzo dei salari ed il miglioramento nelle condizioni generali di vita, diventano

(1) Ne sono indizio queste cifre sopra alcuni consumi:

	1821-23	1851-53
Zucchero (Milioni di chilogrammi)	48	83
Caffè id. id.	8	20
	1835	1872
Tabacco da fumo (Chilogrammi).	6 000 000	16 000 000
Zigari id.	223 000	977 000

Le entrate nell'erario pubblico per la vendita del tabacco, che erano di 67 milioni nel 1825, giunsero a 290 milioni nel 1875.

nuovo incentivo ad altri reati, specialmente contro le persone e soprattutto contro il pudore (ferite semplici, ribellioni, minacce, stupri ed attentati sopra fanciulli, oltraggi pubblici al pudore, ecc.) che vedremo purtroppo presentarò un continuo aumento. E ciò si spiega facilmente, quando si pensa che l'abbondanza di alimentazione porta naturalmente una sovrabbondanza di forze, che facilmente trapassa in abuso criminoso, quando o le tendenze innate o le circostanze fortunate ne porgano l'occasione.

Infatti, mentre da un lato i salari degli operai, in genere, aumentarono del 45 % soltanto dal 1853 al 1871, dall'altra la produzione dei cereali è cresciuta continuamente in Francia; tanto che il raccolto del frumento dalla media annua di 60 milioni di ettolitri nel 1825-1829 arriva, per una scala ascendente interrotta solo da parziali ribassi, alla media di 104 milioni nel 1874-1878. E nel Block (op. cit., II, 389), troviamo il consumo di frumento valutato, per ogni abitante, nella media di ettolitri 1,53 nel 1821 e di ettolitri 2,11 nel 1872; aumento che, preso così com'è od anche interpretato come sostituzione del frumento al consumo dei cereali inferiori, denota sempre un grande incremento di nutrizione. E di questo possiamo avere un'altra prova nel fatto che il consumo medio individuale della carne in tutta la Francia, da chilogrammi 20,8 nel 1829 giunse a chilogrammi 25,1 nel 1862; e nelle città, con più di 10,000 abitanti, va da chilogrammi 48,7 nel 1820 a 59,0 nel 1872 (Block, II, 397). E di ciò avremo ad occuparci più specialmente quando esamineremo il rialzo continuo di certi reati, soprattutto stupri, attentati al pudore, ferite, ecc.

Senonchè, quando si pensi, che contemporaneamente a queste cause generali di delinquenza, altre se ne svilupparono che hanno dovuto avere un'azione contraria, quali, ad esempio, gli istituti di beneficenza, di previdenza, ecc. (1), ci si deve convincere che tutti i fattori sociali

(1) Ecco alcune cifre:

<i>Uffici di beneficenza, in attività:</i>	(1837) 6,715; (1870) 13,509.
Entrate annuali:	(1833-37) 10,500,102; (1870) 41,989,815.
Soccorsi prestati:	(1853) 12,323,107; (1876) 21,591,601.
<i>Ospitati ed ospizi:</i>	(1830) 1,527; (1869) 1,557; (1870) 1,521.
Entrate annuali:	(1833) 51,222,070; (1861) 21,591,601.
<i>Società di mutuo soccorso:</i>	(1852) 2,133; (1878) 6,293.
Numero dei soci:	(1852) 271,077; (1878) 812,177.
Capitali di riserva:	(1852) 10,714,877; (1872) 57,990,889.

E così dicasi per il maggiore sviluppo o la nuova istituzione delle casse di risparmio o di previdenza, delle banche popolari, delle case per operai, delle società di protezione dei fanciulli poveri e abbandonati, ecc. che ebbero un notevole incremento fino dal secondo impero.

4 — Sulla criminalità in Francia.

finora accennati (popolazione, scarsa emigrazione, agenti di polizia, alcoolismo, condizioni della famiglia, incremento di ricchezze, rialzo di salari, aumento di nutrizione) non bastano ancora a spiegare l'enorme differenza di criminalità dal 1826 al 1878.

Vi sarebbe ancora da ricercare se ed in quali proporzioni l'aumento dell'*istruzione popolare* abbia concorso come causa di questo incremento della criminalità. In primo luogo, sta il fatto che, come la delinquenza si è più che triplicata in mezzo secolo, così l'istruzione elementare si è più che raddoppiata; giacchè vediamo che in Francia il numero degli allievi nelle scuole primarie è andato crescendo nelle seguenti proporzioni:

A N N I	Allievi	Milioni d'abitanti	Allievi per mille abitanti
1832.	1 935 624	32,5	57
1847.	3 530 135	35,4	99
1863.	4 336 368	37,3	116
1877.	4 502 894	36,9	122

In secondo luogo, è innegabile, come osservarono già Guerry, Messedaglia, Oettingen, Lombroso ed altri, che la materiale istruzione alfabetica da sola, scompagnata dalla educazione morale e da un favorevole ambiente sociale, altro non è che uno stromento, il quale accresce la potenza di fare il bene, ma raddoppia anche quella di fare il male, sia col suscitare eccessivi desiderii, inaleguati ai mezzi di sussistenza, sia col raffinare le cognizioni necessarie per certi reati, come frodi, falsi, reati di stampa, ecc.

Perciò, mentre nella prima metà di questo secolo, sotto l'impressione del forte contingente di analfabeti nella delinquenza rivelato dalle statistiche, si era creduto che ad ogni progresso fatto dall'istruzione dovesse corrispondere una diminuzione di reati, ora invece sembra doversi ammettere che la cresciuta istruzione ha contribuito, da una parte, a fermare i crimini maggiori, e dall'altra ad estendere vieppiù la criminalità meno grave, sostituendo l'astuzia alla violenza (1).

(1) SPENCER (*Introd. à la science sociale*, chap. XV, Paris 1878) insiste, dal lato psicologico, sulla efficacia negativa dell'istruzione sulla criminalità, perchè le azioni umane sono determinate dai sentimenti, anzichè dalle semplici cognizioni intellettuali.

Vi sono poi, oltre quelli veduti finora, molti fattori sociali del reato che, sebbene non riducibili ad espressione statistica, sono tuttavia importantissimi coefficienti dell'ambiente sociale, da cui per legge di saturazione criminosa, si determina il livello della delinquenza: quali sarebbero, i più estesi rapporti sociali, la trascurata educazione di fronte alla cresciuta istruzione alfabetica, l'opinione pubblica, i costumi, il sistema politico, amministrativo e legislativo in genere, che io ebbi occasione di esaminare nell'opuscolo *Dei sostitutivi penali*.

Uno tuttavia ne resta, che importa esaminare, nelle linee generali, poichè ad esso comunemente si attribuisce una grande importanza come argine allo straripamento della criminalità, vale a dire il *sistema repressivo*.

Quando si parla di repressione di reati, bisogna anzitutto distinguere quella che dipende dal carattere generico della legislazione penale, informata a maggiore o minore severità, da quella che si concreta nell'applicazione della legge stessa, per opera degli organi giudiziari, che compiono più o meno rigorosamente la funzione sociale del ministero punitivo. Ora, quanto alla legislazione, non è certo alla rilassatezza della penalità che si possa attribuire, in Francia, l'aumento della delinquenza, poichè le variazioni legislative sopravvenute, specialmente nel 1832 e 1863, portarono, come vedemmo, una mitigazione di pene affatto parziale, e coll'effetto anzi, secondo gli stessi rapporti annuali, di rendere più ferma la repressione giudiziaria col facilitare l'applicazione di pene meno esorbitanti. Non solo, ma si sa che, se vi è Codice penale in Europa che non pecchi di troppa mitezza, questo è appunto il Codice francese, che palesa assai fortemente il rigorismo dell'epoca in cui venne promulgato; anche senza notare che per certi reati, come ad esempio, stupri ed attentati al pudore, si aggravarono le pene nelle diverse leggi successive.

La questione dunque si riduce alla repressione giudiziaria, di cui importa vedere l'andamento complessivo nell'ultimo mezzo secolo, come quella a cui spetta evidentemente, nella sfera del sistema penale, l'efficacia maggiore sulla criminalità. Le leggi infatti non esercitano alcuna azione reale se non in quanto siano applicate e lo siano più o meno rigidamente; poichè, nelle classi sociali, che danno il maggiore contingente alla criminalità, esse non sono conosciute se non appunto dopo questa loro pratica applicazione. Tanto, che per il sociologo osservatore, hanno ben poca importanza i ragionamenti, che non pochi giuristi teorici fondano unicamente sopra l'illusione psicologica, che le classi delinquenti si preoccupino della redazione di un Codice penale, precisamente come lo potrebbero le classi istruite e meno numerose della società. Al quale proposito, giova anche ricordare l'equivoco di

chi crede, ad osempio, che l'abolizione legislativa della pena di morte produrrebbe effetti dannosi, non tanto per sè, quanto per la notizia che ne giungerebbe alle classi delinquenti; senza accorgersi che questo non badao agli articoli del Codice, come sono stampati, ma badao soltanto se i giudici condannano a morte e soprattutto se il carnefice eseguisce davvero le loro sentenze.

Sono due gli elementi, da cui risulta la maggiore o minore severità dei giudici nell'applicare una data legge:

1° Il numero degli individui assolti relativamente al totale di quelli processati;

2° La diversa proporzione delle pene più gravi di fronte al totale degli individui condannati.

Veramente, in astratto, il per cento di individui assolti non dovrebbe indicare maggiore o minore severità di *repressione*, perchè il condannare o l'assolvere dovrebbe essere semplice dichiarazione di certezza o no, e riflettere quindi unicamente la maggiore o minore piechezza delle prove addotte; ma, in fatto, è innegabile che nell'aumento percentuale dei condannati entra anche la severità dei giudici, specialmente popolari, che la manifestano appunto col mostrarsi meno scrupolosi nella critica delle prove e più corrivi ad ammettere le circostanze aggravanti, e quindi le pene maggiori.

Di questi due elementi, il primo è certamente il più importante, per quella legge psicologica che l'uomo, nella pena come in qualsiasi altro dolore, teme più la certezza, che non la gravità del castigo; per cui tutti i criminalisti ripetono con ragione che riesce più efficace una pena mite ma certa, di una atroce, ma che lasci campo maggiore alla speranza della impunità. Per cui se la repressione giudiziaria può esercitare un'efficacia contro il delitto, ciò sarà specialmente col minor numero delle assoluzioni, che non colla maggiore severità delle pene.

Ora, per vedere, relativamente alla criminalità generale, l'andamento di codesti due elementi della repressione, anzitutto ho diviso la serie 1826-78 in altrettanti periodi quinquennali, escludendo il biennio 1870-71 e fermandomi col IX periodo al 1869, senza compiere il quinquennio, perchè l'anno 1872 non era giudiziariamente comparabile ai precedenti, inaugurando esso una nuova era di organizzazione politica e sociale della Francia.

Determinato per ogni periodo o nei due anni 1877-1878 il totale degl'individui giudicati ed assolti dalle Corti d'assise, in contraddittorio, e dai Tribunali correzionali, ho ricavato le seguenti proporzioni di assolti sopra 100 individui giudicati:

PERIODI	Assise	Tribunali	TOTALE
	in	correzionali	
	contraddittorio		
	%	%	%
I. — 1826-30 . .	39	31	32
II. — 1831-35 . .	42	28	30
III. — 1836-40 . .	35	22	23
IV. — 1841-45 . .	32	18	19
V. — 1846-50 . .	36	16	17
VI. — 1851-55 . .	28	12	13
VII. — 1856-60 . .	24	10	17
VIII. — 1861-65 . .	24	9	9
IX. — 1866-69 . .	23	7	8
X. — 1872-76 . .	20	6	6
1877	23	5	5
1878	21	5	5

Da questa tabella spicca evidente la continua diminuzione proporzionale di assolti, tanto nelle Assise che nei Tribunali; che può dipendere anche dalla maggior cura dei magistrati ad istruire i processi, ma che ad ogni modo segna una tendenza incontestabile ad una maggiore severità giudiziaria. Di questa sempre minore indulgenza dei giudici certo si trovano le ragioni, oltrechè nelle diverse inclinazioni dei giudici stessi, diversamente scelti o disposti d'animo, e nei rivolgimenti politici, che, come notava il Quetelet, hanno sempre per effetto di indebolire momentaneamente la repressione per poi renderla più severa, anche nei cambiamenti legislativi.

Vediamo appunto nelle cifre delle Assise, dei Tribunali e del Totale un forte ribasso nel terzo periodo, per effetto della legge 1832, che mitigando alcune pene facilitava le condanne, sia perchè sopprimeva la repugnanza dei giudici ad applicare pene così esorbitanti, sia perchè ad ogni legge che mitiga la penalità nasce spontanea nei giudici la tendenza psicologica a compensarne la mitezza colla loro maggiore severità: fatto che sembra riprodursi nel periodo nono, forse per un analogo effetto della legge 13 maggio 1863 e nei Tribunali per la legge 20 maggio 1863 sull'istruzione immediata dei delitti flagranti. Ed oltre a ciò si potrebbero forse riscontrare le più spiccate variazioni di questa

tabella, per le Corti d'assise, con le diverse leggi relative al giuri, che, sia pel numero di voti necessario per la condanna, sia per la diversa scelta dei giurati, debbono necessariamente influire sopra una minore o maggiore facilità di assoluzioni, come notavano appunto il Rapporto ufficiale del 1848 ed il Bérenger (*De la répression pénale*, I, 258).

Così, per esempio, nello Assise noi vediamo che l'alta cifra di assoluzioni nel primo periodo, dovuta in parte alla rivoluzione del 1830, ma più alla legge 2 maggio 1827 che sostituiva le liste generali dei giurati alle liste ristrette, tocca il massimo nel II periodo, dopo che la legge 4 marzo 1831 portò da 7 ad 8 il numero dei voti necessari per condannare, e diminuisce invece nel III periodo per la legge 9 settembre 1835 che ritornava a 7 il numero dei voti. E nel V periodo la cifra delle assoluzioni cresce, sia per la rivoluzione del 1848, sia per il decreto 6 marzo 1848 che rialzava ad 8 il numero dei voti; abolito, è vero, dal decreto 18 ottobre stesso anno, ma a cui si aggiunse il decreto 7 agosto stesso anno, che allargando le liste dei giurati sulle basi dell'elettorato politico, procurava la formazione di giuri meno severi, perchè non presi in prevalenza dalle alte classi sociali, più interessate e propense al rigorismo penale. E così al forte ribasso nel VI periodo contribuì certamente, oltre alla fermezza ispirata ed imposta dal Governo imperiale, anche la legge 4 giugno 1853 che restrinse le liste dei giurati; come deve essere accaduto appunto nel decimo periodo, dopo il 1872, in seguito allo stabilimento di un Governo forte ed alla legge 21 novembre 1872 che restrinse di nuovo le liste del giuri, prima allargate con una legge del 1871.

Passiamo ora al secondo elemento della repressione giudiziaria, e cioè alla proporzione degli individui condannati alle pene più gravi di fronte al totale dei condannati in genere. Per le Corti d'assise ho tenuto conto delle condanne alla pena di morte e di quelle ai lavori forzati ed alla reclusione, poichè gli altri condannati o sono fanciulli rinviiati ad una casa di correzione o sottostanno a semplici pene correzionali, carcere od ammenda. Per i Tribunali correzionali invece la pena più grave consiste nel carcere, più o meno di un anno; mentre il resto dei condannati consta dei fanciulli minori di 16 anni rinviiati ai parenti o ad una casa di correzione o dei condannati soltanto all'ammenda.

Eccone pertanto le proporzioni percentuali dal 1826 al 1878 :

PERIODI	Condannati dalle Assise in contraddittorio		Condannati dai Tribunali al carcere %
	alla morte %	ai lavori forzati ed alla reclusione %	
I. — 1826-30 . .	2.5	58	61
II. — 1831-35 . .	1.5	42	65
III. — 1836-40 . .	0.7	37	65
IV. — 1841-45 . .	1.0	40	61
V. — 1846-50 . .	1.0	39	62
VI. — 1851-55 . .	1.1	48	61
VII. — 1856-60 . .	1.0	49	61
VIII. — 1861-65 . .	0.6	48	64
IX. — 1866-69 . .	0.5	47	68
X. — 1872-76 . .	0.7	49	66
1877	0.8	51	66
1878	0.8	49	64

Questa tabella, se non mostra un aumento di severità così spiccato come nelle proporzioni degli assolti, ci dà tuttavia la prova, che anche per riguardo alla gravità delle pene la repressione non è punto diminuita. Vediamo anzi che nelle Corti d'assise, escludendo il primo periodo perchè antecedente alla legge 1832, se le condanne capitali segnano una continua diminuzione (dovuta in gran parte alle leggi 1832, 1848, ecc., che restrinsero i casi della pena di morte) le condanne invece ai lavori forzati ed alla reclusione danno un aumento continuo dal secondo periodo in poi, specialmente dopo l'impero di Napoleone III. E così nei Tribunali correzionali, le cifre posteriori al 1872, sebbene tendenti alla diminuzione, sono sempre superiori a quelle dei primi periodi.

E che questa continua prevalenza delle condanne maggiori, sia nei Tribunali che nelle Corti d'assise, manifesti realmente una maggiore severità nei giudici, si prova osservando che potrebbe essere altrimenti soltanto quando fossero contemporaneamente aumentati i reati più gravi, ciò che non è.

Vedremo infatti nelle tavole grafiche successive, che i crimini contro le persone (esclusi gli stupri) e soprattutto contro le proprietà,

in generale, sono diminuiti. Il che spiega anche, in parte, la riduzione persistente delle condanne capitali. Non solo; ma un' eloquente riconferma si ha nello andamento omologo delle cifre degli assolti con quelle delle condanne maggiori, perchè vediamo, ad esempio, aumentare le condanne più gravi quando diminuiscono le assoluzioni (Corti d'assise, periodi IV, VI, VII, X; Tribunali, periodi II, V, VIII), e viceversa diminuire le pene maggiori contemporaneamente alle più facili assoluzioni (Assise, periodi V, VIII e 1878), il che riconferma come il minor numero di assolti e la maggior prevalenza di pene gravi, siano veramente l'effetto di un maggior rigorismo nei giurati e nei giudici.

E dobbiamo aggiungere che questa maggiore proporzione delle pene più gravi si è avverata malgrado l'aumento continuo delle ammissioni di circostanze attenuanti, che nelle Corti d'assise dal 59 % nel 1833 salgono al 75 % nel 1878, e nei Tribunali correzionali dal 24 % nel 1851 vanno al 54 % nel 1878; ricordando infine, che il numero degli affari giudicati in contumacia è andato sempre diminuendo, poichè dalla media annua di 647 nel 1826-1830, giungono a 344 nel 1874-1878.

Senonchè, a rendere più preciso e concludente questo studio sull'andamento della repressione dal 1826 al 1878, crediamo opportuno distinguere, per ciò che riguarda le Corti d'assise, la repressione dei crimini contro le persone e l'ordine pubblico da quella dei crimini contro le proprietà. Veramente noi ripeteremo questo studio per ogni singolo reato, quando illustreremo le altre tavole grafiche; ma intanto giova promettere qui, dal punto di vista complessivo della criminalità totale, l'esame della repressione nelle due branche principali dei reati maggiori.

Allora, sempre attenendoci ai soli affari giudicati in contraddittorio dalle Corti d'assise, abbiamo, per il primo elemento di repressione giudiziaria, i seguenti risultati:

PERIODI	Individui assolti sopra 100 giudicati dalle Corti di assise in contraddittorio per	
	crimini contro le persone	crimini contro le proprietà
I. — 1826-30	51	31
II. — 1831-35	52	36
III. — 1836-40	44	32
IV. — 1841-45	39	29
V. — 1846-50	43	33
VI. — 1851-55	33	25
VII. — 1856-60	26	22
VIII. — 1861-65	25	23
IX. — 1866-69	23	21
X. — 1872-76	22	19
1877	21	20
1878	21	21

Questa tabella, non solo ci conferma che dal 1826 in poi, eccettuato il II periodo, tanto nei crimini contro le persone quanto in quelli contro le proprietà, le proporzioni degli assolti andarono sempre diminuendo, ma ci dimostra anche altri due fatti: 1° che, come già era noto, i giurati, scelti in maggior parte dalle classi agiate, si mostrano assai più rigorosi contro gli individui accusati di reati contro le proprietà che contro quelli giudicati per crimini contro le persone e l'ordine pubblico; 2° che, tanto negli affari per crimini contro le persone quanto in quelli per reati contro le proprietà, vanno d'accordo i rialzi e ribassi del numero proporzionale di assolti nei diversi periodi, secondo l'influenza delle leggi relative al giurì, di cui abbiamo discorso a pagina 31. Vi è tuttavia un'eccezione all'VIII periodo, poichè nel 1861-65, al ribasso, sebbene lieve, di assolti per crimini contro le persone, corrisponde invece un rialzo, per quanto leggiero, in quelli per crimini contro le proprietà, causato forse da una reazione del giurì verso la legge 13 maggio 1863, per la quale si aggravò la penalità contro parecchi di codesti crimini, come vedemmo nei §§ 3 e 4 di pagina 15.

Passando ora al secondo elemento di repressione giudiziaria, crediamo utile tenere distinte le proporzioni dei condannati ai lavori forzati, in vita e a tempo, da quelle dei condannati alla reclusione. Abbiamo

allora i seguenti risultati, ricordando sempre, che ciò che manca per fare 100 nelle proporzioni percentuali delle pene maggiori, spetta alle cifre delle pene correzionali e dei fanciulli inviati ad una casa di correzione (articolo 66 codice penale francese), che noi tralasciamo per brevità.

PERIODI	Condannati dalle Corti d'assise in contraddittorio per					
	crimini contro le persone			crimini contro le proprietà		
	alla morte ‰	ai lavori forzati ‰	alla reclusione ‰	alla morte ‰	ai lavori forzati ‰	alla reclusione ‰
I. — 1826-30 . .	9.5	21.2	20.1	0.77	32.7	29.6
II. — 1831-35 . .	4.7	21.7	14.5	0.36	24.1	19.3
III. — 1836-40 . .	3.1	25.2	15.8	0.05	19.1	17.9
IV. — 1841-45 . .	3.4	26.1	17.0	0.03	21.7	17.9
V. — 1846-50 . .	3.4	26.5	17.0	0.06	21.9	16.7
VI. — 1851-55 . .	3.1	31.0	19.1	0.19	26.9	20.2
VII. — 1856-60 . .	2.6	30.9	21.6	0.11	26.1	21.9
VIII. — 1861-65 . .	1.4	29.7	21.6	0.01	24.2	22.1
IX. — 1866-69 . .	1.2	29.3	21.3	0.06	22.8	21.5
X. — 1872-76 . .	1.9	31.0	21.2	0.02	25.9	21.4
1877	2.1	29.9	21.3	0.01	22.8	21.5
1878	2.0	31.1	19.4	0.00	25.8	22.8

Questa tabella, riconfermando, com'è naturale, nelle linee generali l'altra riportata a pagina 33, ci manifesta però altri fatti. Anche tralasciando la maggiore prevalenza di pene gravi, specialmente lavori forzati, nei crimini contro le persone, che dipende dalla loro maggiore gravità e dalle disposizioni legislative, noi vediamo che la repressione, esclusa, come dicemmo, la pena di morte, mentre in complesso è aumentata di severità, dal 1831-35 in poi, tanto nei crimini contro le persone quanto in quelli contro le proprietà; pure in questi si nota dal II periodo in poi un aumento minore di quello che si osserva nei crimini contro le persone, ciò che si verifica anche nelle proporzioni degli assolts. Infatti nei crimini contro le persone, dal II al X periodo, gli assolts diminuiscono da 52 a 22 per cento, i lavori forzati aumentano da 21 a 31 per cento o la reclusione da 14 a 21 per cento, mentre nei crimini contro le persone gli assolts diminuiscono solo da 36 a 19, ed i lavori forzati salgono solo da 24 a 25 o la reclusione da 19 a 21.

E questo fatto potrebbe forse spiegarsi così: siccome la applicazione delle pene dipende in maggior parte dai magistrati, così può darsi che, essi di fronte al continuo ribasso dei crimini più gravi contro le pro-

prietà, abbiano inclinato ad una maggiore indulgenza, per riserbare la loro severità verso i crimini contro le persone, che andarono invece sempre aumentando, sebbene in proporzioni non esorbitanti, come vedremo fra poco, mossi dall'illusione comune che la loro severità potesse frenarne l'aumento.

Ma, da qualunque causa questo fatto provenga, esso ha per noi un significato eloquentissimo ed è una nuova e più specifica conferma della quasi totale inefficacia delle pene sui reati, da noi dimostrata per altra via in altri lavori. Infatti noi abbiamo qui, in più che mezzo secolo, la prova lampante che quei crimini contro i quali la repressione aumentò meno di severità, andarono diminuendo in proporzioni vastissime, anche tenuto conto della dose di ribasso soltanto apparente, come vedremo or ora, ed i crimini invece contro le persone, malgrado la repressione fattasi tanto e sempre più severa, andarono ciononostante sempre più aumentando.

Possiamo dunque concludere che la repressione giudiziaria in Francia, sia pel numero delle assoluzioni che per la prevalenza delle condanne più gravi, tanto nei crimini, quanto nei delitti, si è fatta sempre più severa, e con tutto questo la criminalità è andata sempre più aumentando. Nel quale fatto, che è poi una categorica smentita all'opinione comune per cui sovrano rimedio contro l'invasione dei reati sarebbe il maggior rigore della repressione, abbiamo diritto di vedere una prova positiva che i sistemi penali e carcerari finora adottati non hanno punto risposto allo scopo loro di difendere la società dai più frequenti attacchi criminosi. Bisognerà quindi, d'ora innanzi, chiederò allo studio dei fatti un indirizzo migliore del diritto penale, come funzione sociale, che dallo studio delle leggi psicologiche e sociologiche sia guidata, più che ad una reazione violenta ed intempestiva contro il fenomeno criminoso, ad una continua eliminazione dei fattori di esso. È questo appunto l'indirizzo, cui nelle scienze penali intende la nuova scuola, della quale esposi lo scopo, il metodo ed i risultati nel lavoro *Sui nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale*. (Bologna, 1881) (1).

Abbiamo così esaminato l'andamento complessivo della criminalità

(1) A questo proposito il dottòr G. LE BOY in un'opera recentissima (*L'homme et les sociétés*, Paris 1881), che riassume gli ultimi risultati della paleontologia, antropologia e sociologia, ha una breve nota statistica, intesa, secondo lui a dimostrare che l'aumento della criminalità in Francia è dovuto alla minorata repressione (Tom. II, pag. 389). Ed egli, per provare questa affermazione, che è la solita illusione comune sull'efficacia delle pene, contrappone all'aumento degli accusati per crimini contro le persone dal 1872 al 1876, la diminuzione delle esecuzioni capitali. Davvero che questo modo di fare della statistica criminale rasenta l'ingenuità. È forse la pena di morte l'unico elemento della repressione? E che

totale: prima però di passare alle ricerche sopra ogni singolo reato, dobbiamo fermare la nostra attenzione sopra gli altri dati raccolti nella tavola I^a.

In essa si presentano anzitutto le curve II, III o IV, che segnano gli affari giudicati dai Tribunali per delitti comuni e dalle Corti d'assise, in contraddittorio e contumacia, per crimini contro le proprietà e contro le persone. Vediamo allora, che mentre la linea dei delitti segna un aumento analogo a quello della criminalità totale, la linea dei crimini contro le persone segna un leggiero rialzo e quella dei crimini contro le proprietà un ribasso, che possiamo esprimere con queste cifre:

CURVE	1826	1878	1826-30	1874-78
II — Delitti	100	318	100	316
III — Crimini contro le proprietà	100	46	100	49
IV — Crimini contro le persone	100	106	100	117

Ciò significa, che, mentre la delinquenza minore si è più che triplicata, quella più grave invece o è diminuita della metà o non è aumentata, malgrado il numero maggiore di agenti di polizia giudiziaria, più di quanto sia cresciuta la popolazione; il che riconferma adunque l'osservazione già nota, che la delinquenza mentre scema di intensità aumenta di estensione.

Questo movimento dei delitti e dei crimini non è a prendersi però quale si presenta a primo aspetto; dobbiamo infatti ricordare che il numero dei delitti comuni è cresciuto non solo per sè, ma anche per le leggi successive che incriminarono per la prima volta diverse azioni e correzionalizzarono parecchi crimini, sottraendo così molti affari al giudizio delle Corti d'assise. Nè i cambiamenti legislativi sono le sole cause di codesto movimento della criminalità, poichè, la diminuzione

relazione vi è tra le esecuzioni capitali e il totale dei crimini contro le persone, di cui la maggior parte non sono passibili dell'estremo supplizio? Bisognerebbe vedere i reati capitali (assassinio, veneficio, parricidio, omicidio) ed allora si troverebbe che per essi, non già in un quinquennio, ma in mezzo secolo, gli accusati in contraddittorio, malgrado le diminuite esecuzioni capitali, discendono da 660 nel 1826 a 398 nel 1878. E bisognerebbe poi convincersi, che per giudicare l'influenza della repressione sulla criminalità, occorrono almeno quelle distinzioni e quei calcoli scrupolosi, di cui, per parte nostra, abbiamo creduto di porgero qui un esempio.

ed il piccolo rialzo dei crimini dev' essere anche attribuito, in parte, alla tendenza dei giudici istruttori a rinviare dinanzi ai Tribunali molti affari, che si crede opportuno di sottrarre al giudizio dei giurati. E di ciò, oltre alle notizie che direttamente si hanno circa l'amministrazione della giustizia in Francia, può essere un indizio il grande aumento dei delitti corrispondenti ai crimini diminuiti (ferite, ribellioni, abusi di confidenza, furti, bancherotte, ecc.).

E che la criminalità più grave non sia realmente diminuita in quelle larghe proporzioni sopra riferite, noi possiamo ricavarlo dalle curve V e VI della tavola I^a. Esse sono tracciate secondo le cifre che, fino al 1869, segnavano nelle statistiche francesi la distribuzione dei crimini nei diversi mesi dell'anno, computati per il numero effettivo dei *reati* e non secondo il numero degli *affari*.

Allora, nella serie 1836-1869 (1), comparando i dati delle curve III e IV con quelli delle curve V e VI, abbiamo le seguenti proporzioni:

CURVE	1836	1869	1836-40	1865-69
III. — Affari in contraddittorio per crimini contro le proprietà	100	46	100	41
V. — Crimini in essi compresi	100	76	100	82
IV. — Affari in contraddittorio per crimini contro le persone	100	106	100	107
VI. — Crimini in essi compresi	100	136	100	136

Sono così determinate con precisione quelle differenze di andamento delle diverse curve, che sono rivelate anche dalla semplice ispezione della tav. I^a. E cioè, mentre gli affari giudicati in contraddittorio per crimini contro le proprietà dal 1836-40 al 1865-69 diminuiscono più della metà, da 100 a 45, il numero invece dei singoli crimini in essi compresi cala soltanto di un quinto, da 100 a 82; il che significa adunque che quel ribasso della criminalità più grave, non solo è dovuto in parte ai cambiamenti legislativi ed alla correzionalizzazione giudiziaria, ma non è neanche in realtà, così grande come lo indicherebbe la cifra dei processi. E ciò ritorna, analogamente, per i crimini contro le

(1) Veramente le statistiche francesi cominciano questa serie nel 1827: ma ho dovuto cominciare dal 1836, perchè soltanto da quest'anno in poi le cifre si riferiscono ai singoli crimini anzichè agli affari.

persone, giacchè dal 1836-40 al 1865-69, mentre gli affari aumentano solo del 7 %₀, i singoli crimini invece crescono del 36 %₀.

E questo fatto, che ad un egual numero di processi sia andato corrispondendo successivamente un sempre maggior numero di crimini in essi compresi, potrebbe indicare una specie di concentrazione, ma della sola criminalità più grave, in un contingente ristretto di individui dati al delitto sia per innate tendenze organiche sia per un'abitudine cronica, acquisita in seguito all'imperfezione dei sistemi carcerari ed alla mancanza di provvedimenti extracarcerari, atti a rattenere i liberati dalle continue ricadute nel delitto. Concentramento, che sembra manifestarsi anche nel fatto che il numero degli individui compresi nella somma dei processi tende a diminuire, giacchè vediamo che nelle Corti d'assise, ogni 100 affari, mentre nel 1826-30 si contavano 130 accusati, nel 1874-78 invece se ne contano soltanto 126; e nei Tribunali correzionali, sopra 100 affari si avevano 140 prevenuti nel 1826-30 e se ne hanno soli 118 nel 1874-78.

E importa tanto più il fare qui codesta osservazione, perchè essa venne già fatta, per altra via, dal Duepotiaux, dal Curcio, dal Messedaglia, dal Beltrani-Scalia, relativamente al rialzo continuo delle recidive, come ho già notato nel mio scritto *Dei limiti fra diritto penale ed antropologia criminale* (estratto dal fascicolo IV dell'*Archivio di psichiatria, antrop. crim. e scienze penali*, Torino, 1881).

E se, per meglio confermare questa osservazione, noi compariamo nei due quinquenni estremi, le proporzioni percentuali degli affari giudicati in contraddittorio con quelle degli accusati, sia nelle Assise che nei Tribunali, si ottengono i seguenti risultati:

	1826-30	1874-78
Affari in contraddittorio per crimini contro le proprietà .	100	48
Accusati, id.	100	51
Affari in contraddittorio per crimini contro le persone . .	100	127
Accusati, id.	100	106
Affari giudicati per delitti	100	316
Accusati, id.	100	205

Da questa tabella risultano i seguenti fatti:

1° nei crimini contro le proprietà, come vedemmo per i singoli reati, così qui vediamo che gli individui accusati diminuiscono meno degli affari giudicati;

2° nei crimini contro le persone, mentre vedemmo che i singoli reati aumentano più degli affari giudicati, qui vediamo invece che gli individui accusati aumentano meno dei processi;

3° nei delitti si ripete il fatto che gli accusati aumentano meno degli affari giudicati.

È ciò significa, che nei crimini contro le persone e nei delitti si è verificato un concentramento di delinquenza in un numero sempre minore di individui, di cui molti sono veri delinquenti nati ed abituali, che passano la loro vita nella continua ripetizione dei reati, fino a che un indirizzo più positivo del diritto penale non li faccia rinchiudere a vita in appositi stabilimenti dopo un certo numero di recidive. Nei crimini invece contro le proprietà, sembra che la delinquenza anziché concentrarsi in una schiera ristretta di individui, si sia allargata in un numero alquanto maggiore di delinquenti.

Questi fatti tuttavia, non solo sarebbero meglio precisati nella parte relativa ai delitti, se anche per questi avessimo potuto confrontare l'andamento dei singoli reati cogli affari giudicati, come abbiamo fatto per i crimini; ma saranno anche meglio determinati nello studio che faremo, per ogni crimine e delitto, sull'andamento reciproco degli affari giudicati o degli individui accusati e condannati.

E finalmente dalla ispezione comparativa delle curve III e V, e IV e VI noi abbiamo la prova di quella mia affermazione fatta più indietro, che le cifre degli affari rappresentano con sufficiente approssimazione quelle dei singoli reati, poichè vediamo appunto in questa tav. I^a una costante concordanza nei rialzi e ribassi delle curve che segnano gli affari (III e IV) con quelli delle curve che segnano i singoli crimini corrispondenti (V e VI).

Dopo ciò, resterebbe da esaminare l'andamento dei singoli reati, rappresentati nelle tav. II^a e seguenti, per studiare la manifestazione dei fattori sociali ora accennati e di altri molto importanti (produzione agricola, crisi finanziarie ed industriali, scioperi, ecc.) insieme ad un fattore fisico, trascurato finora, quello delle temperature annuali; non tanto, come abbiamo fatto per la criminalità totale, allo scopo di spiegare le cause generali e costanti dell'aumento o della diminuzione complessivi, nel corso di mezzo secolo, quanto per vedere le cause particolari e temporaneo dei singoli rialzi e ribassi, anno per anno. Siccome però queste ricerche debbono estendersi a tutti i reati di una identica specie, senza badare se essi siano giudicati dalle Assise piuttosto che dai Tribunali, (ad esempio, ferite, furti, ribellioni, abusi di confidenza, bancherotte, ecc.) così crediamo opportuno il differirle a quando avremo le tavole grafiche, relative tanto ai *crimini* quanto ai *delitti*, che, all'infuori delle distinzioni artificiose della competenza giudiziaria, ci permetteranno di studiare le condizioni naturali dei fenomeni criminosi.

ENRICO FERRI

*Professore incaricato di diritto e procedura penale
nell'Università di Bologna.*


(Seguono la tavola grafica e la tavola dei dati numerici.)


Statistica criminale della Francia dal 1826 al 1878.

TAVOLA I - CRIMINALITÀ TOTALE

ANNI	TAVOLA I - CRIMINALITÀ TOTALE						Crimini e delitti denunciati e non giudicati perchè ignoti gli autori o insufficienti le prove	Curva VII
	Affari giudicati in contraddittorio e contumacia dalle Corti d'assise e dai Tribunali correzionali, per crimini e delitti, escluse le contravvenzioni		Affari giudicati in contraddittorio e contumacia dalle Corti d'assise per		Crimini compresi negli affari giudicati in contraddittorio dalle Corti d'assise			
	Curva I	Curva II	Curva III	Curva IV	Curva V	Curva VI		
1826	46 805	40 989	1 226	1 500	
1827	47 535	41 542	4 442	1 571	
1828	49 043	42 637	4 840	1 566	
1829	50 003	43 815	4 639	1 519	
1830	45 622	39 894	4 388	1 340	
1831	49 677	43 823	4 397	1 452	18 669	
1832	51 820	45 667	4 434	1 728	20 760	
1833	50 705	45 030	3 968	1 698	17 051	
1834	52 947	47 416	3 856	1 675	17 029	
1835	55 763	50 068	3 824	1 871	17 888	
1836	59 779	53 894	4 236	1 680	6 726	1 781	18 265	
1837	62 561	56 235	4 038	1 611	7 325	1 826	19 887	
1838	67 012	60 634	4 685	1 723	7 367	1 901	21 093	
1839	60 257	63 275	4 374	1 708	7 811	1 903	23 375	
1840	71 493	67 900	4 896	1 697	8 326	2 058	25 715	
1841	73 333	67 215	4 216	1 572	8 369	2 246	23 434	

1842	75 039	60 513	3 803	1 713	6 613	2 131	21 026
1843	77 328	71 476	3 076	1 876	7 750	2 326	26 483
1844	81 480	75 503	4 244	1 733	8 884	2 226	24 772
1845	82 900	78 684	3 738	1 718	7 473	2 209	25 510
1846	82 850	87 182	4 063	1 614	8 365	2 070	20 940
1847	108 142	101 867	4 580	1 605	9 725	2 902	36 113
1848	90 819	85 869	3 287	1 668	6 472	2 135	30 882
1849	108 610	98 160	3 386	2 064	6 651	2 710	34 159
1850	115 405	109 607	3 481	2 317	7 577	2 092	35 785
1851	114 944	100 287	3 437	2 390	7 089	3 109	37 868
1852	127 318	121 468	3 725	2 135	8 065	2 641	38 032
1853	137 913	132 079	3 850	1 984	9 085	2 968	41 797
1854	138 320	132 396	4 168	1 758	9 283	2 466	46 412
1855	122 734	127 574	3 485	1 075	10 259	2 672	48 912
1856	131 659	126 604	3 197	1 768	8 327	2 684	42 687
1857	131 710	126 991	3 005	1 714	7 960	2 516	39 902
1858	128 780	124 134	2 636	1 980	6 765	2 672	38 805
1859	124 106	119 918	2 360	1 918	7 306	2 912	34 919
1860	119 010	114 933	2 252	1 725	8 458	2 802	30 187
1861	124 998	120 863	2 479	1 756	8 901	3 707	30 223
1862	125 785	121 485	2 395	1 805	8 850	2 710	39 911
1863	118 988	115 064	2 194	1 730	7 559	2 602	30 202
1864	120 915	117 164	1 995	1 756	6 693	2 723	33 214
1865	119 971	116 226	1 950	1 795	5 533	2 795	30 245
1866	122 381	118 389	2 145	1 814	8 019	2 877	38 870
1867	132 867	128 914	2 203	1 750	6 378	2 532	42 418
1868	139 486	135 556	2 171	1 756	5 868	2 428	45 403
1869	128 715	125 025	1 966	1 724	5 133	2 485	44 467
1870	88 233	85 214	1 679	1 310
1871	106 366	102 751	1 656	1 659
1872	135 117	130 619	2 733	1 765
1873	142 564	138 063	2 735	1 778
1874	150 820	146 342	2 690	1 797
1875	149 443	145 339	2 283	1 826
1876	150 980	146 949	2 109	1 922
1877	148 686	144 875	2 097	1 714
1878	146 551	142 901	1 960	1 690





E. F. dis.

Lit. Virano e Teano Roma